



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

Oggetto

MARIA	ACIERNO	Presidente
LAURA	TRICOMI	Consigliere
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere- Rel.
ALBERTO	PAZZI	Consigliere
MAURA	CAPRIOLI	Consigliere

Delibazione di sentenza ecclesiastica in tema di nullità del matrimonio.
--

Ud. 25/02/2026 CC
 CC
 R.G.N. 6131/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6131/2025 proposto da:

██████████ in persona dell'amministratore di sostegno, avv. ██████████
 ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████, per procura speciale in atti;
 -ricorrente -

-contro-

██████████ rappres. e difesa dagli avv.ti ██████████
 ██████████ per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1868/2024, pubblicata il 7 novembre 2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

██████████ chiedeva alla Corte d'appello di Firenze dichiararsi l'efficacia per lo Stato italiano della sentenza ecclesiastica, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio in data 18.11.2021, resa tra lui e ██████████ che- in riforma della sentenza di primo grado- aveva



dichiarato la nullità del matrimonio concordatario tra loro contratto in data 24.12.2004- trascritto presso l'ufficio di stato civile di Siena- ravvisando la sussistenza di un vizio psichico di incapacità della [REDACTED] a contrarre matrimonio, nullità prevista anche nell'ordinamento italiano e non sanabile.

Con sentenza del 7.11.2024 la Corte d'appello di Firenze rigettava la domanda, osservando che: premesso che la controversia si incentrava sulla ritenuta contrarietà della sentenza ecclesiastica all'ordine pubblico interno, ritenuta dalla [REDACTED] e negata dal [REDACTED] non integrava la fattispecie dell'art. 120 c.c. una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico, in sé "indissolubile"; al riguardo, la motivata "immaturità psichica ed affettiva" della donna, come accertata dal c.t.u., non poteva ritenersi di tale gravità da integrare un "vizio psichico" rilevante ai fini della nullità civile nell'ordinamento italiano.

[REDACTED] ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza della Corte d'appello, affidandosi a due motivi, illustrato da memoria. [REDACTED] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 797 n. 7 c.p.c. e dell'art. 120 c.c. in relazione all'art. 8 n. 2, lett. c) del nuovo accordo fra Repubblica italiana e Santa Sede, per aver la Corte d'appello respinto la istanza di delibazione sul presupposto che "la motivata "immaturità psichica" della [REDACTED] non potesse ritenersi di tale gravità da integrare un "vizio psichico" rilevante ai fini della nullità civile, né per la sua gravità, né comunque per la sua riferibilità contestuale al momento della celebrazione del matrimonio come atto in sé e non soltanto come connotato fondamentale "nelle dinamiche del matrimonio cristiano" (per quanto proprio emergente dalla sentenza ecclesiastica); di qui, l'accertata contrarietà all'ordine pubblico della sentenza, impeditiva della sua delibazione.

In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza è viziata nell'aver ritenuto che la [REDACTED] non fosse affetta da un vizio di intendere e volere analogo a quello richiesto dal combinato disposto degli artt. 120 e 428 c.c., presupposto



necessario per la delibazione della sentenza impugnata nell'ordinamento italiano.

Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 8 dell'accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, nonché del punto 4, lett. b), del Protocollo Addizionale, con specifico riferimento alla rielaborazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze del processo canonico, in palese violazione del divieto di procedere, in sede di delibazione di sentenza ecclesiastica, al riesame del merito ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c..

Al riguardo, il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte di appello impugnata esprime una valutazione nel merito degli accertamenti del giudice canonico qualificandoli diversamente, fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali circa gli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio.

Il primo motivo è inammissibile.

L'oggetto della doglianza consiste nell'accertare se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico impugnata, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano, sul presupposto che l'operato della Corte d'appello, quale giudice della delibazione, è controllabile in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione con riguardo alla corretta sussunzione dei fatti accertati nelle norme sulla nullità del matrimonio, di cui al Titolo VI, Capo III, Sezione VI del libro primo del codice civile.

Anzitutto, occorre evidenziare che è fondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla controricorrente, in quanto nel ricorso non è stato illustrato se e quali specifici elementi di fatto già accertati in sede ecclesiastica avrebbero potuto essere sussunti dalla Corte di Appello nell'ambito del vizio psichico e, quindi, considerati rilevanti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 120 c.c.

Al riguardo, giova richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico, siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non



si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'ordinamento italiano. E contrasto con tali principi non si rende ravvisabile neppure sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte. Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, mentre la disciplina generale dell'incapacità naturale dà rilievo, in tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell'altra parte (art. 428, secondo comma, cod. civ.), tale aspetto si rende invece del tutto ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale vista quale causa di invalidità del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (Cass., n. 3002/1997).

È stato altresì precisato, in proposito, che la nullità' discende da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso e non si discosta sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120, 122 cod. civ. (Cass., n. 4387/2000; n. 10796/2006; n. 18417/2010).

Nella specie, il ricorrente tende, in sostanza, al riesame dei fatti accertati dal giudice ecclesiastico, con riguardo alla loro sussunzione nell'ambito delle fattispecie dell'ordinamento italiano in tema di nullità matrimoniale, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazioni non sindacabili in questa sede.

Invero, ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 c.c., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del



tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass., n. 28307/2023).

Ora, il Tribunale ecclesiastico ha ritenuto che la ██████████ fosse affetta da *immaturità psichica che si esprimeva in instabilità affettiva, egocentrismo, ansie, insicurezze, rigidità di carattere, diffidenza, scarsa tolleranza, carenza di realismo, con un influsso decisivo sul suo rapportarsi alla vita coniugale e familiare; nelle sue conclusioni il perito non aveva dubbi sull'esistenza all'epoca delle nozze di una chiara ed evidente "immaturità psichica" ed affettiva della donna, di natura psicogena, meglio descritta con la sua tipica sintomatologia nel testo, e originata come terreno di coltura ideale dallo squilibrio delle funzioni genitoriali respirato nel suo ambiente familiare.*

La sentenza ecclesiastica ha dunque accertato che la controricorrente fosse affetta da una mera immaturità psichica ed affettiva, ritenuta non integrante un vizio psichico espressivo d'incapacità d'intendere e di volere, evidenziando che l'incapacità di valutare *ex ante* la rilevanza di un vincolo senza termini non significava necessariamente deficit psichico, ai sensi dell'ordinamento italiano. Né il riferimento all'immaturità di natura psicogena può indurre a ritenere la sussistenza di un'incapacità d'intendere e di volere, considerato che in sede di delibazione spetta alla Corte d'appello interpretare i fatti accertati nella loro rilevanza ai fini della nullità del matrimonio.

Il secondo è parimenti inammissibile, in quanto la Corte d'appello non ha riesaminato le risultanze istruttorie del giudizio ecclesiastico, avendo solo espresso una valutazione di diritto, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice ecclesiastico, circa l'insussistenza dei presupposti del riconoscimento dell'efficacia alla sentenza ecclesiastica (v. Cass., n. 28307/2023 cit.).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 25 febbraio 2026.

La Presidente
Dott.ssa Maria Acierno

